

DIRETTIVA 97/37/CE DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1997

recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile (*), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando che i prodotti tessili sono commerciabili all'interno della Comunità solo se rispondono alle norme di tale direttiva;

considerando che, nell'intento di tutelare attraverso una corretta informazione gli interessi dei consumatori, la direttiva sui prodotti tessili contempla l'obbligo d'una etichettatura o marcatura indicante la denominazione delle fibre tessili che entrano nella composizione dei prodotti;

considerando che, nella composizione dei prodotti tessili destinati al mercato interno della Comunità, possono entrare solo le fibre tessili figuranti all'allegato I della direttiva citata; che occorre adeguare al progresso tecnico gli allegati riportanti l'elenco delle fibre per aggiungervi le nuove fibre comparse sul mercato successivamente all'ultimo emendamento della direttiva;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni ed all'etichettatura dei prodotti tessili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 96/74/CE è così modificato:

- 1) Il numero 2 è modificato come segue:
 - alla colonna «Denominazione», dopo la voce «guanaco», è inserita la voce «cashgora (m.)»;
 - alla colonna «Descrizione delle fibre», dopo la voce «guanaco», è aggiunta l'espressione «capra cashgora» (incrocio della capra kashmir e della capra angora).
- 2) Il numero 30 è modificato come segue:
 - il testo della colonna «Denominazione» è sostituito dal testo seguente: «Poliammide o Nylon»;

— alla colonna «Descrizione delle fibre», il testo attuale è sostituito dal seguente:

«Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella loro catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l'85 % è legato a motivi alifatici o ciclo-alifatici».

3) I numeri da 31 a 41 diventano i numeri da 34 a 44.

4) Si inserisce un nuovo numero 31:

— alla colonna «Denominazione» figurerà il testo seguente: «Aramide»;

— alla colonna «Descrizione delle fibre» figurerà il testo seguente:

«Fibra di macromolecole lineari sintetiche, costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici ed immidici, di cui almeno l'85 % è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici».

5) È inserito un nuovo numero 32:

— alla colonna «Denominazione» figurerà il testo seguente: «Poli-immide»;

— alla colonna «Descrizione delle fibre» figurerà il testo seguente:

«Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti».

6) È inserito un nuovo numero 33:

— alla colonna «Denominazione» figurerà il testo seguente: «Lyocell»;

— alla colonna «Descrizione delle fibre» figurerà il testo seguente:

«Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico, senza formazione di derivati»

— il testo della colonna «Denominazione» conterrà un rimando alla seguente nota in calce:

«Per "solvente organico" s'intende essenzialmente una miscela di prodotti chimici organici e d'acqua».

(*) GU n. L 32 del 3. 2. 1997, pag. 38.